

Repertorio n° 59.720

Fascicolo n° 6.480

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

- L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di gennaio.

Alle ore dodici e quaranta.

- In Lucca, nel mio studio in via Cenami, n° 12.

- Davanti a me notaio LUCA NANNINI, iscritto al collegio notarile di Lucca, ivi residente, è presente il signor MORICI

GIAMPIERO, imprenditore, nato il 17 agosto 1971 a Palermo,

residente in Lucca, centro storico, via Santa Gemma Galgani,

n° 23, codice fiscale MRC GPR 71M17 G273 P, nella sua qualità

di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "MU-

SIC ACADEMY LUCCA" con sede legale in Lucca (LU), via di Ti-

glio, n° 1012, codice fiscale e partita IVA 02041920469, co-

stituita con scrittura privata in data 29 giugno 2006, regi-

strata presso l'Agenzia delle Entrate di Lucca in data 25 lu-

glio 2006 al numero 3536 serie III.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-

sonale sono certo, mi richiede di ricevere il verbale del-

l'assemblea straordinaria dei soci della predetta associazio-

ne, convocata mediante informativa consultabile sul sito del-

l'Associazione dal 14 gennaio 2012 in questa sede, per questo

giorno, alle ore 12,30, in seconda convocazione, per discute-

re e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

variazione statuto.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, il

comparsante sig. Morici Giampiero che invita me notaio a far

constare da verbale le delibere che la presente assemblea

andrà ad adottare sul predetto ordine del giorno.

Il presidente dichiara e constata:

- che del consiglio direttivo sono presenti sè medesimo, Pre-

sidente, ed il signor Morici Riccardo, Vicepresidente e

Tesoriere;

- che sono presenti numero sei associati su un totale di nu-

mero quarantatrè associati aventi diritto di voto, come ri-

sulta dall'elenco presenze che allegasi al presente sotto la

lettera "A";

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a

mente dell'art. 9, comma 2, dello statuto vigente mediante

informativa consultabile sul sito dell'Associazione almeno 10

(dieci) giorni prima della presente assemblea;

- che per quanto sopra meglio dettagliato la presente assem-

blea risulta regolarmente costituita ed atta a deliberare

sull'ordine del giorno sopra specificato verso il quale i

convenuti dichiarano di non avere eccezioni da sollevare.

- Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presi-

dente riferisce all'assemblea in merito alla necessità di mo-

dificare l'art. 17, comma 3, del vigente statuto nel senso di

precisare che in caso di scioglimento dell'associazione il

patrimonio sociale residuo sarà devoluto ad associazioni senza finalità di lucro.

- Il Presidente sottopone quindi all'esame dell'assemblea il nuovo testo dell'art. 17) comma 3 dello statuto di cui si propone l'adozione.

- Dopo breve ed esauriente discussione, l'assemblea, con votazione unanime espressa in forma orale,

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, l'art. 17) comma 3 dello statuto sociale nel senso proposto dal Presidente e quale risulta dal nuovo testo di statuto che il Presidente mi consegna ed io allego al presente atto sotto la lettera "B".

- E non essendovi altro su cui deliberare, poichè nessuno dei presenti richiede la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore dodici e cinquanta.

- Il componente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

La parte di questo atto consente il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Il presente atto da me redatto e letto al componente, il quale lo ha approvato, consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fi-

ducia ed in parte da me scritto in quattro pagine. Viene sottoscritto alle ore dodici e cinquanta.

F.to: Giampiero Morici, Luca Nannini notaio.

Allegato "B" al n° 59.720/6.480

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Titolo 1

Costituzione e Sede

Art. 1 Costituzione e Sede

1. E' costituita l'Associazione di promozione sociale ai sensi della n° 383/2000 denominata "MUSIC ACADEMY LUCCA". L'associazione ha sede in Lucca (LU), frazione S. Filippo, via di Tiglio, n° 1012. L'associazione con delibera del consiglio direttivo ha facoltà di variare sede sociale, di istituire sedi secondarie e svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.

Art. 2 Carattere

1. L'associazione non ha scopo di lucro nemmeno indiretto e non può procedere a distribuzione di utili, avanzi o patrimonio dell'associazione.

Art. 3 Scopi

1. L'associazione, senza fini di lucro, riunendo privati cittadini, ha lo scopo di diffondere la cultura musicale, la conoscenza della musica, l'uso degli strumenti musicali.

2. A tal fine l'associazione potrà svolgere a titolo di esempio le seguenti attività:

a) organizzazione di concerti, incontri e spettacoli di carattere musicale;

b) organizzazione di corsi di insegnamento di musica e di strumenti musicali;

c) pubblicare o partecipare alla pubblicazione di riviste, periodici, pubblicazioni, siti e supporti informatici di carattere musicale;

d) organizzare corsi di formazione in ambito musicale;

e) organizzare, finanziare e gestire attività di complessi bandistici o filarmoniche, comunque costituite e funzionanti, gruppi corali, complessi strumentali, gruppi folkloristici, complessi musicali, amatoriali, dilettantistici, popolari;

f) Svolgere ogni altra attività anche indirettamente utile a raggiungere gli scopi citati.

3. Per il conseguimento delle finalità statutarie, l'associazione può aderire, ovvero affiliarsi, ad organizzazioni di rilievo nazionale ovvero collaborare con associazioni locali le cui finalità siano complementari a quelle dell'associazione stessa e non siano in contrasto con esse.

4. L'Associazione con deliberazioni dell'assemblea può estendere la propria attività ad altri settori d'intervento compatibili con le finalità dell'Associazione.

5. Tutti i soci si impegnano, ognuno secondo le proprie capa-

	cità e possibilità, a contribuire al raggiungimento degli ob-	
	biettivi dell'associazione. L'associazione si avvale in via	
	prevalente dell'attività gratuita e volontaria dei propri as-	
	sociati. Può avvalersi di personale retribuito, anche di pro-	
	pri associati, nei limiti e nelle forme previste dalle leggi	
	in materia.	
	<u>Art. 4 Patrimonio e rendiconto</u>	
	1. Il Patrimonio dell'Associazione è formato:	
	a. dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari	
	degli associati che potranno essere richiesti in relazione	
	alla necessità e al funzionamento dell'Associazione; la quota	
	sociale è intransmissibile e non rivalutabile; tuttavia può	
	essere trasmessa mortis causa;	
	b. dai contributi e sponsorizzazioni di enti pubblici o di	
	altre persone fisiche e giuridiche;	
	c. da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;	
	d. da eventuali entrate per attività e servizi svolti in at-	
	tuazione degli scopi istituzionali dell'Associazione.	
	Eventuali attività di carattere commerciale saranno svolte in	
	via accessoria e sussidiaria rispetto all'attività essenziale	
	dell'ente e comunque entro i limiti e nelle forme previste	
	dalle vigenti disposizioni di legge.	
	Entro il 30 aprile di ogni anno l'assemblea dei soci approva	
	il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente predispo-	
	sto dal Consiglio Direttivo. Gli esercizi vanno dal 1° genna-	

io al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5 Regolamenti dell'Associazione

1. L'attività dell'Associazione è disciplinata dai Regolamenti.

Titolo 2

Soci

Art. 6 Partecipazione

1. Possono essere ammessi a far parte dell'associazione e possono usufruire dei servizi offerti dall'associazione in qualità di Soci Ordinari della medesima, previa domanda scritta accettata dal consiglio direttivo, tutti i cittadini aventi il godimento dei diritti civili, politici e che non abbiano riportato sentenze penali di condanna per delitti non colposi.

2. Tutti i soci ordinari hanno pari diritti e dignità senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

3. Tra i soci ordinari si distinguono i soci fondatori cioè coloro che comparivano alla data di fondazione dell'associazione.

4. Sono ammessi quali soci onorari tutti coloro che, per particolari meriti morali e finanziari, hanno consentito all'associazione di progredire o incrementare l'attività programmata. Chiunque può essere ammesso in qualità di socio onorario dal consiglio direttivo a titolo gratuito e a tempo

indeterminato.

5. Il socio onorario è equiparato ad ogni effetto di legge al socio ordinario, acquisendone parità di diritti e doveri.

6. Tutti i Soci sono obbligati a seguire le regole di comportamento dell'Associazione.

7. La quota associativa è intrasmissibile e non può essere rivalutata.

8. Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea secondo il principio di voto singolo.

Art. 7 Recesso, avvertimento, sospensione, espulsione

1. Il Socio può recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta.

2. Il Consiglio Direttivo, qualora ravveda in un socio un comportamento non adeguato al codice dell'Associazione, emette un avvertimento nei suoi confronti.

3. Il Consiglio direttivo delibera la sospensione dello status di Socio qualora questi sia stato raggiunto, in un periodo di 3 mesi calcolati dall'avviso del primo, da 2 (due) avvertimenti.

4. Il periodo di sospensione è deciso dal Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo delibera la decadenza dello status di Socio qualora:

a. trascorso 1 (uno) mese dal termine previsto l'associato sia ancora inadempiente al pagamento della quota sociale;

b. il Socio pregiudichi l'attività dell'Associazione con il suo comportamento;

c. su proposta motivata del Presidente.

6. Il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione di un Socio nel caso in cui questi sia raggiunto da condanna definitiva.

7. Le decisioni emesse dal Consiglio Direttivo di avvertimento, sospensione ed espulsione non sono soggette a reclamo.

Titolo 3

Organi, funzioni e competenze

Art. 8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli Associati;

2. il Consiglio Direttivo;

3. il Collegio dei Revisori dei Conti;

4. gli organi di cui ai commi 2 e 3 sono liberamente eleggibili.

Art. 9 Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è formata da tutti gli Associati.

2. E' convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante informativa consultabile sul sito dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

3. Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le deli-

	bere sono prese a maggioranza semplice. In seconda convoca-	
	zione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli	
	associati.	
	4. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:	
	a. all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;	
	b. all'approvazione del rendiconto economico e finanziario;	
	c. alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei	
	Revisori.	
	5. All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti gli Asso-	
	ciati in regola con il pagamento della quota sociale. L'Asso-	
	ciato può farsi rappresentare da un altro Associato mediante	
	delega scritta da depositare agli atti.	
	6. Qualunque sia il valore del contributo dato, ciascun Socio	
	che abbia raggiunto la maggiore età ha diritto di esprimere	
	un singolo voto ex art 2352 2° comma c.c..	
	7. Ogni Associato può al massimo rappresentare 1 (uno) Asso-	
	ciato oltre se stesso.	
	<u>Art. 10 Il Consiglio Direttivo</u>	
	1. Il Consiglio Direttivo è collettivamente e solidalmente	
	l'unico organismo sociale preposto alla determinazione del-	
	l'indirizzo dell'Associazione in conformità delle finalità	
	della stessa.	
	2. Organizza e gestisce tutte le attività necessarie al rag-	
	giungimento delle finalità sociali.	
	3. Determina l'impiego dei fondi sociali e del patrimonio.	

	4. Determina l'importo della quota d'iscrizione all'Associazione e le modalità di versamento della stessa.	
	5. Presenta all'Assemblea dei Soci, all'inizio e alla fine di ogni anno, il bilancio preventivo e consuntivo.	
	6. Premesso che il Consiglio Direttivo è comunque titolare esclusivo circa ogni determinazione sociale di natura economica o patrimoniale, ha facoltà di raccogliere pareri e proposte provenienti dall'Assemblea.	
	7. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice sui nuovi regolamenti necessari a disciplinare l'attività e le finalità dell'Associazione.	
	8. Il Consiglio Direttivo può proporre modifiche ai regolamenti dell'Associazione e allo Statuto, esponendoli poi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.	
	9. Il Consiglio Direttivo è competente per gli eventuali reclami sullo svolgimento delle attività e delibera le eventuali sanzioni per quei soci che non si attengono al regolamento dell'Associazione.	
	10. Se un membro del Consiglio Direttivo recede dal suo compito, l'Assemblea degli Associati, a maggioranza semplice, elegge un nuovo consigliere.	
	11. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti.	
	12. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario.	

	13. Il Consiglio Direttivo può altresì determinare, in ogni	
	tempo, altri incarichi specifici ritenuti opportuni, nominan-	
	done i responsabili tra i propri membri ovvero tra i Soci Or-	
	dinari. La durata in carica dei Consiglieri è indicata all'i-	
	nizio del mandato nella nomina e può essere prorogata nuova-	
	mente dal Consiglio Direttivo se necessario.	
	14. E' facoltà del Consiglio Direttivo chiedere pareri e re-	
	lazioni scritte sui lavori svolti ai membri dell'Associazione,	
	qualora questi abbiano svolto mansioni a loro delegate	
	dal Consiglio, o nel caso che questi detengano particolari	
	competenze.	
	15. I membri del Consiglio Direttivo non possono rivestire	
	contemporaneamente la carica di membro del Collegio dei Revi-	
	sori dei Conti.	
	<u>Art. 11 Il Presidente</u>	
	1. Il Presidente ha legale rappresentanza dell'Associazione	
	verso terzi e verso terzi in giudizio.	
	2. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo nonché le Assem-	
	blee e in caso di parità il suo voto determina la	
	maggioranza.	
	3. Il Presidente può proporre il deferimento di un Socio al	
	Consiglio Direttivo.	
	<u>Art. 12 Il Tesoriere</u>	
	1. Il Tesoriere è responsabile della redazione e della tenuta	
	legittima delle scritture contabili prevista dalla vigente	

normativa civile e fiscale.

2. Controlla, di concerto con il presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in ordine di impiego dei fondi sociali.

3. Provvede anche alla spesa e all'incasso delle somme di denaro dell'Associazione in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

4. Si occupa dei tesseramenti, dei contratti assicurativi, delle sponsorizzazioni.

Art.13 Il Segretario

1. Il Segretario ha il compito di curare personalmente la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Sociali.

2. Svolge tutte le funzioni di segreteria dell'Associazione rimanendone personalmente responsabile.

3. Intrattiene pubbliche relazioni con altre associazioni.

4. Cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

5. Si adopera per comporre eventuali controversie tra gli associati, ovvero tra questi e l'Associazione.

6. Redige gli eventuali registri che non sono competenza del Tesoriere.

Art. 14 Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea ovvero di suo legittimo impedimento

temporaneo.

2. E' responsabile in quanto curatore e promotore delle variazioni allo Statuto e ai regolamenti.

Art. 15 I Sindaci Revisori

1. Se l'assemblea lo ritiene utile od opportuno o nei casi in cui ciò sia obbligatorio per legge, l'assemblea può nominare il collegio dei sindaci revisori.

2. I sindaci revisori formano il collegio dei revisori dei Conti.

3. I sindaci in numero di 3 (tre) effettivi sono eletti dall'assemblea ordinaria a maggioranza semplice.

4. Uno di essi viene eletto dal consiglio direttivo.

5. La loro funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio.

6. Almeno un componente dei Sindaci Revisori effettivi deve essere un Socio Onorario o un Socio Fondatore. I Sindaci Revisori non possono rivestire contemporaneamente cariche interne al Consiglio Direttivo, né quelle di Consigliere.

7. Se un membro del Collegio dei Revisori dei conti recede dal suo compito l'Assemblea degli Associati, a maggioranza semplice, elegge un nuovo consigliere.

Art. 16 Compensi

1. Nessuna carica è retribuita.

2. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli Associati incaricati di svolgere particolari attività in nome e per conto dell'Associazione, previa consegna di documentazione.

Titolo 4

Norme di chiusura e modifiche allo Statuto

Art. 17 Scioglimento

1. L'Associazione può essere sciolta per l'impossibilità di perseguire i fini che si è proposta.

2. Lo scioglimento potrà essere altresì disposto dal Consiglio Direttivo all'unanimità.

3. Nel caso di cui al comma 2, il patrimonio sociale residuo sarà devoluto ad altre associazioni che si propongono il perseguimento di finalità analoghe e comunque senza finalità di lucro.

Art. 18 Modifiche allo Statuto

1. Eventuali modifiche al presente statuto possono essere proposte solo durante l'assemblea degli associati dai membri del Consiglio Direttivo.

2. Le modifiche devono essere approvate con maggioranza pari ai due terzi dei presenti.

3. Le deliberazioni sono assunte con voto palese.

Art. 19

1. Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.

F.to: Giampiero Morici, Luca Nannini notaio.